

STATUTO

**ALKANTARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA MACALUSO
120/122

Numero REA: CT - 285565

Codice fiscale: 04284690874

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 18186 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

"ALKANTARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita, con sede in Catania e durata illimitata, una Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata: "ALKANTARA Società Cooperativa Sociale ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea Generale, succursali, filiali, sedi secondarie ed uffici di rappresentanza, in altre località, qualora sia richiesto dallo sviluppo dell'attività sociale.

Si applicano alla società le norme sulla società a responsabilità limitata.

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 2 - La cooperativa si propone di far partecipare i soci ai benefici della mutualità e della cooperazione e perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

Per quanto concerne la remunerazione dei soci per il lavoro prestato a favore della cooperativa sono valide le norme del regolamento interno che viene approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. La cooperativa agisce anche nell'ambito della normativa prevista dalla legge nazionale 1 giugno 1977 n. 285, dalla legge regionale 18 agosto 1978 n. 37 e successive aggiunte e modificazioni in sede nazionale e regionale.

A tal fine la società si prefigge la gestione, in proprio o in convenzione con enti pubblici e privati, dei servizi socio-sanitari ed educativi a norma della legge 381/91, art. I, lett. a), più in dettaglio:

- la gestione di case accoglienza, di centri sociali, consultori, colonie marine e montane, asili nido, scuole materne, elementari e medie;
- la gestione di case di riposo, centri di assistenza e di incontro per minori, inabili, anziani, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri di accoglienza per donne in difficoltà anche con figli minori e donne vittime di violenza, etc.;
- l'organizzazione e la gestione di centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, istituti di ricovero;
- la prestazione di servizi di segretariato sociale, l'organizzazione di uffici di servizio sociale;
- la prestazione di servizi di assistenza domiciliare ad anziani, inabili, gestanti e ragazze madri, minori, etc.;
- la prestazione di servizi di assistenza socio-sanitaria;
- la prestazione di servizi di telesoccorso e tele assistenza;
- la prestazione di servizi di censimento, rilevazione ed elaborazione dati ed indagini statistiche in genere;
- in particolare ed in forma prioritaria la prestazione di servizi di lotta e prevenzione della violenza di genere e/o di assistenza a donne e persone in genere vittime di violenza;
- l'organizzazione di centri antiviolenza con lo svolgimento di tutte le attività connesse;
- la prestazione di servizi socio-psicopedagogici, di assistenza igienica per persone diversamente abili, compresi i servizi di trasporto;
- la gestione di centri di ristorazione, posti di ristoro anche per bambini che frequentino l'asilo;
- la prestazione di servizi di animazione, l'organizzazione di attività teatrali, corsi per insegnanti per il conseguimento di diplomi specifici all'attività di asilo, materna, elementare e media; corsi professionali, ordinari e di qualificazione;

- la gestione di attività sportive in genere, di campi da gioco e sportivi quali calcio, tennis, pallavolo, basket, calcetto, tiro a segno, tiro a volo, giochi elettronici, palestre, centri massaggio, poligoni di tiro, piscine e strutture collegate;
- l'organizzazione e la gestione di soggiorni vacanze e di tutte le attività collegate al turismo sociale;

- la realizzazione e/o la gestione di ludoteche, attività ricreativo-culturali e di animazione, servizi di tour operator.

Al fine di assolvere alla funzione sociale propria la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria nei limiti previsti dalla vigente normativa necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Potrà tra l'altro, in via esemplificativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque collaterali e necessarie all'attività sociale;
- 2) effettuare la raccolta di prestiti volontari ed infruttiferi da disciplinarsi con apposito regolamento esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, con tassativo divieto, pertanto, di raccolte di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. I diritti amministrativi e patrimoniali dei soci sovventori potranno anche essere fissati in una delibera di assemblea di emissione delle azioni di sovvenzione e/o di approvazione del regolamento del fondo per lo sviluppo tecnologico;
- 4) concedere anticipazioni infruttifere per finalità istituzionali ad Enti collaterali aventi attività analoghe.

SOCI

ARTICOLO 3 - Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore a tre.

Possono essere Soci le persone giuridicamente capaci di obbligarsi che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, nel rispetto della normativa vigente. Oltre ai soci ordinari, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, tra cui i soci sovventori di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59 artt. 4 e segg.

I conferimenti dei soci sovventori (o finanziatori) sono rappresentati da azioni (o quote) nominative trasferibili e sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale, denominata Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile".

ARTICOLO 4 - Chi desidera diventare Socio della Cooperativa deve presentare istanza all'organo amministrativo indicando le esatte generalità, l'importo del conferimento, nonchè la dichiarazione di ispirarsi alle finalità del presente statuto sociale e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali. Sull'accoglimento della domanda deciderà irrevocabilmente l'organo amministrativo.

La domanda potrà essere accompagnata dalla firma di presentazione di un socio della cooperativa. I conferimenti dei soci sovventori (o finanziatori) sono rappresentati da quote o azioni nominative trasferibili. Si applicano le disposizioni previste dall'art.

2528 c.c.

ARTICOLO 5 - Il nuovo Socio, all'atto della ammissione, deve versare, oltre all'importo del conferimento sottoscritto, la tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo per ogni esercizio sociale.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 6 - Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei Soci può verificarsi per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne domanda scritta motivata. La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro Soci a cura dell'organo Amministrativo.

In ogni caso l'organo Amministrativo può pronunciare la decadenza nei confronti dei Soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con l'attività della Cooperativa.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C. può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Per i soci sovventori (o finanziatori) il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito in sede di emissione di azioni (o quote) di sovvenzione o di ammissione.

Spetta comunque all'organo Amministrativo accertare i motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

In caso di scioglimento della cooperativa o in caso di recesso, la liquidazione delle azioni (o quote) dei socio sovventore ha luogo sulla base dei loro valore nominale, più eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve anche da sovrapprezzo.

ARTICOLO 8 - La decadenza è pronunciata dall'organo Amministrativo nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e regolamenti.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, ha effetto dall'anno in cui è intervenuta la decadenza.

ARTICOLO 9 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può dall'organo Amministrativo, essere escluso il Socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non partecipi consecutivamente a tre Assemblee;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società ed in special modo non esegue anche in parte il pagamento delle quote sottoscritte.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempreché il Socio si mantenga inadempiente.

Il recesso e l'esclusione da Socio comporta l'immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la Società Cooperativa.

ARTICOLO 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con A.R..

ARTICOLO 11 - Nel caso di decesso di un Socio, la Società continuerà con gli eredi

o legatari della di Lui quota o azione sociale, purchè questi nominino un loro rappresentante che a giudizio dell'organo Amministrativo detiene i requisiti per l'ammissione e semprechè la relativa richiesta pervenga entro sei mesi dalla morte del Socio. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, del C.C.

ARTICOLO 12 - Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, anche a titolo di sovrapprezzo, oppure della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, ed il rimborso non sarà, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto esercizio, ed il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai Soci uscenti od agli eredi o legatari dei Soci defunti, saranno devolute alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'organo Amministrativo potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia il motivo di garantire la Società e i Soci rinvviare il rimborso sino a due anni dalla data di approvazione del bilancio in cui si scioglie il rapporto.

ARTICOLO 13 - I Soci esclusi o decaduti rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la decadenza sono avvenuti:

- a) verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati;
- b) verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata;
- c) per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di Socio si è verificata.

Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del Socio defunto a norma dell'art. 2536 C.C.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 14 - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali dei va nominale ciascuna non inferiore ad Euro venticinque (Euro 25,00) nè superiore al limite massimo stabilito dalla Legge;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.17;
- c) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse d'ammissione dei soci a termine dell'art. 5;
- d) dalla riserva straordinaria costituita con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque anni, dalle quote sociali non rimborsate e da qualsiasi altro bene comunque ad altro titolo pervenuto;
- e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature ed arredi;
- f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attività promozionali varie;
- g) da lasciti, elargizioni e liberalità da chiunque provenienti;
- h) dai fondi mutualistici per la promozione, lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, costituiti ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 59/1992.

ARTICOLO 15 - La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione dovranno essere versate entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.

ARTICOLO 16 - Le quote sociali sono nominative, non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo Amministrativo nè essere sottoposte a pegno o vincolo; le azioni (o quote) dei soci sovventori (o finanziatori) sono nominative e liberamente trasferibili.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

ARTICOLO 17 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale dovrà essere redatto dall'organo Amministrativo con criteri di oculata amministrazione e prudenza ed applicando le norme legali e tributarie. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le passività compresi gli ammortamenti e tutti i costi di gestione, destinando i predetti residui attivi annuali come appresso specificato:

- a) al fondo di riserva legale ordinaria almeno il trenta per cento;
- b) il tre per cento per la costituzione e l'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) una a il cui ammontare verrà stabilito di volta in volta dall'assemblea medesima, per la costituzione e l'incremento dei fondi di cui all'art. 14 del presente statuto;
- d) ai soci finanziatori, compresi i sovventori, spetta un dividendo maggiorato del 2% rispetto a quello consentito per i soci operatori (art. 2526 c.c.);
- e) il residuo a riserva indivisibile.

Le modalità saranno disciplinate con delibera assembleare. La ripartizione dei ristorni ai soci (ex art. 2545 sexies c.c.), in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, avverrà in denaro.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non deve comportare riduzione del valore nominale delle azioni (o quote) di sovvenzione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18 - Le funzioni sociali sono esercitate:

- a) dall'Assemblea Generale dei soci;
- b) dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dal Presidente;
- d) dal Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 19 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Essa può riunirsi in qualsiasi luogo purchè nell'ambito del territorio regionale.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) eleggere le cariche sociali;
- b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo e decidere sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;
- c) determinare la misura del compenso annuale degli Amministratori e dei Sindaci, se gli stessi dovranno essere remunerati, ai sensi dell'art. 26 del presente statuto;
- d) approvare i regolamenti formulati dall'organo Amministrativo;
- e) stabilire il limite massimo degli impegni ipotecari e di privilegio che l'organo Amministrativo è autorizzato a deliberare per conto della Cooperativa;
- f) approvare i premi di sviluppo annuali e pluriennali proposti dall'organo Amministrativo;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

ARTICOLO 20 - L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando

si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 21 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono e la legge lo consenta tale termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di centoottanta giorni. Inoltre, l'assemblea ordinaria e straordinaria, può essere convocata dall'organo Amministrativo ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei soci, con le indicazioni degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito ai soci, con lettera raccomandata, anche a mano, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 22 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno un quinto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 23 - L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà di tutti i Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto di essi.

Le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza relativa; ciò vale anche per la nomina dei liquidatori.

ARTICOLO 24 - Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Hanno diritto al voto i Soci che siano in regola con i pagamenti ed iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Il Socio che per giustificati motivi è impedito di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.

Ai soci finanziatori, compresi i sovventori, è attribuito un voto per ogni cinquemila Euro di capitale sottoscritto. In ogni caso, essi non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Sia il socio cooperatore che il socio sovventore (quest'ultimo se detiene più di diecimila Euro di capitale sociale) hanno il diritto di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci, e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

ARTICOLO 25 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In assenza di ambedue la Presidenza viene ricoperta dal Socio presente più anziano di età.

Il Segretario assiste alle sedute e redige i verbali. Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La presenza del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non intervenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 26 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti tra i Soci. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci operatori. Ai soci sovventori (che abbiano sottoscritto più di diecimila Euro di capitale sociale) è riservata la nomina di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori, ai quali è fatto divieto di cumulare più cariche, durano in carica per tre esercizi, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori hanno diritto a retribuzione nella misura eventualmente deliberata dall'assemblea, qualora la Cooperativa svolga l'attività lavorativa per conto di Enti o Privati debitamente remunerata.

Può anche stabilirsi che vengano concesse medaglie di presenza o determinati compensi, quali rimborso spese, per eventuali incarichi speciali e particolari, ai membri che prestino la loro opera a vantaggio della Cooperativa.

ARTICOLO 27 - I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente, il Segretario può essere anche un non socio.

ARTICOLO 28 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da recapitarsi anche a mano, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; le adunanze regolarmente convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli Amministratori. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 29 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale e precisamente:

a) sull'ammissione ed esclusione dei Soci, nonché sul rimborso delle quote o azioni sociali;

b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;

c) emette, su richiesta dei singoli Soci, quote sociali.

Tra l'altro al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;

b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi con le indicazioni previste dall'art. 2545 c.c.

c) compilare eventuali regolamenti interni;

d) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni genere per l'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare,

avallare; scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;

g) dare l'adesione della Società ad organismi federali o consortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi della Cooperativa;

h) assumere e/o licenziare il personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;

i) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo art. 31;

l) fissare il sistema retributivo dei Soci lavoratori e di tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale, giornaliero, mensile od annuo o basata sulla retribuzione degli utili;

m) nominare Direttori muniti di procure speciali;

n) promuovere la costituzione di Consorzi secondo le norme di legge o aderire a quelli promossi da altre Cooperative purchè non riguardino attività contrarie agli scopi sociali, compilare ed approvare i progetti di Statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi;

o) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

p) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto siano riservati all'assemblea;

q) redigere piani di sviluppo annuali e pluriennali inerenti l'attività della cooperativa;

r) acquistare o rimborsare quote o azioni della società, ai sensi dell'art. 2529 cod.civ., purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il Consiglio può delegare, entro i limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Infine, il Consiglio può deliberare di convertire in quote sociali o anticipazione dei Soci tutte o parte delle integrazioni annuali sulla retribuzione, quando la Cooperativa abbia difficoltà a pagarle in contanti.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 30 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società di fronte ai terzi sia giudizialmente che extragiudizialmente ed ha la firma sociale.

Per determinate serie di affari la firma sociale può essere delegata dal Presidente ad uno o più Consiglieri o al Segretario.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e genere ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque altro grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 31 - Il Collegio Sindacale e' organo di controllo e vigilanza che dovrà

essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli articoli 2543 e 2477 C.C.. Ai soci sovventori (che abbiano sottoscritto più di diecimila Euro di capitale sociale) e' riservata la nomina di un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i Soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso; i membri sono sempre rieleggibili. Essi devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art. 26 del presente Statuto; nel caso in cui l'assemblea stabilisce che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all'atto delle nomina per tutta la durata della carica.

ARTICOLO 32 - Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società o ricevuti in pegno, cauzione e custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e dell'organo amministrativo e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
- e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

REQUISITI DELLA MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 33 - E' espressamente vietato:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i Soci cooperatori.

Il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della cooperazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34 - In qualunque caso di scioglimento della Società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

I soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale più eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve anche da sovrapprezzo.

Eventuali controversie saranno decise dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione della Regione Siciliana e d'intesa con quello delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la Cooperazione.

ARTICOLO 35 - Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

f.to Domenico Platania

f.to Sebastiano Micali notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E ALLEGATI, MUNITI DELLE FIRME
PRESCRITTE DALLA LEGGE, E SI RILASCIATA per uso Registro delle Imprese.

MASCALI, 13 febbraio 2018

f.to Sebastiano Micali notaio

Io sottoscritto Dott. Sebastiano Micali, Notaio in Mascali, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.